



2024/1565

27.6.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 8/2024

del 2 febbraio 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1565]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione, del 26 maggio 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di folpet in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di pesce, pendimetalin, grasso di pecora e spirotrammato in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione, del 1° giugno 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione, del 1° giugno 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozone e spinetoram in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32023 R 1042**: Regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione, del 26 maggio 2023 (GU L 140 del 30.5.2023, pag. 37)
- **32023 R 1049**: Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023 (GU L 141 del 31.5.2023, pag. 1)

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2023, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 141 del 31.5.2023, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 143 del 2.6.2023, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 2.6.2023, pag. 40.

- **32023 R 1068**: Regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione, del 1° giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 27)
- **32023 R 1069**: Regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione, del 1° giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 40)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32023 R 1042**: Regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione, del 26 maggio 2023 (GU L 140 del 30.5.2023, pag. 37)
- **32023 R 1049**: Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023 (GU L 141 del 31.5.2023, pag. 1)
- **32023 R 1068**: Regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione, del 1° giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 27)
- **32023 R 1069**: Regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione, del 1° giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 40)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/1042, (UE) 2023/1049, (UE) 2023/1068 e (UE) 2023/1069 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.